

XVII. Tutti gli abitanti della Città, proprietarj e locatarj, d'ogni Religione, saranno sicuri per le loro persone e beni conformemente agli usi fin qui praticati.

XVIII. Si proteggeranno particolarmente ne' loro possedimenti quelli, ai quali si è dato del ferro o del piombo in luogo di paga, od ai quali si sono venduti certi oggetti giusta i contratti fatti a questo riguardo.

XIX. I Magistrati ed impiegati civili conserveranno le loro funzioni, e nel caso che dessero la loro dimissione, si accorda loro di restar nella Città, o di ritirarsi ove loro piacerà, e in quest' ultimo caso saranno lor dati de' passaporti per viaggiare colla loro famiglia, e co' loro effetti in piena sicurezza.

XX. Tutte le casse, che non appartengano immediatamente a S. M. il Re di Prussia, come il denaro depositato e la cassa della Città, resteranno sotto l'amministrazione del Magistrato; il denaro soprattutto della reggenza dell' Alta-Slesia sarà rispettato egualmente come la sostanza particolare de' proprietarj maggiori o minori, e sarà conservato per intiero agli interessati.

XXI. Tutte le fondazioni religiose o pie di una Religione qualunque godranno de' loro privilegi, e saranno rispettate e protette, e particolar-